SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 aprile 1990, n. 74.

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse».

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Composizione della segreteria)*. — *1*. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.

2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.

3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.

4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.

5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.

7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno».

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui al comma 5 del medesimo articolo 7 è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (*Ufficio studi e documentazione*). — *1.* L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza».

2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito».

2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-*bis* (*Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte*). — *1.* Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.

2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi.

3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non più del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servzio sul territorio nazionale.

4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attività.

6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti.

7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.

8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:

a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;

b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate nell'articolo 24-*ter*;

c) agli altri adempimenti di sua competenza.

Art. 24-*ter* (*Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali*). — *1.* I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.

2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.

3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.

4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione».

Art. 7.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste*). — *1.* Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24-*bis* e 24-*ter*.

2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale.

3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.

4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui è inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attività.

5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori.

6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio.

7. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.

8. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

9. In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello.

10. Ciascun elettore non può presentare più di una lista territoriale.

11. I presentatori non sono eleggibili.

12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale è stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

14. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;

b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata».

Art. 8.

1. In occasione delle prime votazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le elezioni dei magistrati di merito si effettuano in quattro collegi territoriali costituiti secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Ai collegi nord e centro-nord sono assegnati quattro seggi ciascuno; ai collegi Roma e isole e sud sono assegnati cinque seggi ciascuno.

Art. 9.

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni».

Art. 10.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Assegnazione dei seggi)*. — *1*. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo così il quoziente elettorale.

2. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano per età.

3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti, da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo».

2. Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche».

Art. 12.

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico».

Art. 13.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«Art. 39 *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)*. — *1*. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio.

2. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.

3. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 27.

4. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e 2, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non può essere espresso più di un voto di preferenza.

5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità».

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990.

Art. 18.

1. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito dall'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennità di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.

2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato».

Art. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI DI MERITO

(Articolo 8)

Collegio	Distretti di corte di appello compresi in ciascun collegio	Capoluogo del collegio
Nord	Genova Torino Milano Brescia	Milano
Centro-Nord	Venezia Trento Trieste Bologna Firenze Ancona L'Aquila Perugia	Bologna
Roma ed isole	Roma Palermo Messina Catania Caltanissetta Cagliari	Roma
Sud	Napoli Bari Lecce Potenza Catanzaro Campobasso Salerno Reggio Calabria	Napoli

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come sostituito da ultimo dall'art. 2 della legge n. 1/1981, poi modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 6 *(Deliberazioni della sezione disciplinare).* — In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'art. 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione preveduta dall'art. 4; se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse».

Nota all'art. 2:

Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

Per il contenuto dei commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 17 della legge n. 195/1958, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 17 *(Forma dei provvedimenti).* — Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 23 della legge n. 195/1958, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 695/1975, poi modificato dagli articoli 16 e 17 della legge n. 1/1981, dall'art. 1 della legge n. 655/1985 e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 23 (Componenti eletti da magistrati). — *I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito.*

Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.

All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione.

Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.

Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 26 della legge n. 195/1958, come da ultimo sostituito dall'art. 5 della legge n. 695/1975, poi modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 26 (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede).* — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto

più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonché quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.

I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello.

Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.

I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo seguente».

Nota agli articoli 11 e 12:

Il testo dell'art. 33 della legge n. 195/1958, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 33 (Incompatibilità). — *I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo.*

I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. *Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche.*

Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.

Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 916/1958 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie), il cui secondo comma è sostituito prima dall'art. 8 della legge n. 1/1981 e poi dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 30 (*Collocamento fuori ruolo*). — I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.

I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche il soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità».

Nota all'art. 18:

La legge n. 312/1971 reca: «Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 412);

Presentato dall'on. AGLIETTA ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 23 febbraio 1988.

Esaminato dalle commissioni riunite I e II il 19 dicembre 1989; 16, 18, 30, 31 gennaio 1990.

Esaminato in aula il 15, 22, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990, in un testo unificato con atti numeri 1655 (BATTISTUZZI ed altri), 2269 (GARGANI), 2972 (FRACCHIA ed altri), 3924 (ANDÒ ed altri), 4109 (FUMAGALLI CARULLI ed altri), 4365 (VAIRO) e 4394 (NICOTRA).

Senato della Repubblica (atto n. 2214):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 3, 4, 10 aprile 1990.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1990.

90G0115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75.

Concessione di amnistia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia 11 aprile 1990, n. 73;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;

d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonchè da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli

apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'Allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.

2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.

3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.

(Amnistia per i reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari)

1. È concessa amnistia per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. È concessa altresì amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.

3. In conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

Art. 3.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

1. L'amnistia non si applica:

a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

8) 371 (falso giuramento della parte);

9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma terzo, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;

11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;

12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;

13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n. 3, e comma secondo;

18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

21) 501-*bis* (manovre speculative su merci);

22) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;

23) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n. 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;

24) 595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;

26) 644 (usura);

27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

e) ai reati previsti:

1) dall'articolo 20, comma primo, lettere *b*) e *c*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predet-

ta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;

2) dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;

3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217;

4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

5) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);

7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

8) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);

9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

10) dagli articoli 10-*bis*, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-*quinquies*, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);

11) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);

12) dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte).

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 4.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonchè, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze

attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonchè dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la sussistenza delle predette circostanze è accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 5.

(Rinunciabilità dell'amnistia)

1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.

(Termine di efficacia dell'amnistia)

1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):

Il testo dell'art. 57 del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, è il seguente:

«Art. 57 *(Reati commessi col mezzo della stampa periodica)*. — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

Note all'art. 1, comma 1, lettera c), *n. 1:*

— Il comma primo dell'art. 336 del codice penale così dispone: «Art. 336, comma primo. — Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni».

— Il testo degli articoli 337 e 339 è il seguente:

«Art. 337 *(Resistenza a un pubblico ufficiale)*. — Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni».

«Art. 339 *(Circostanze aggravanti)*. — Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 336, della reclusione da due a otto anni».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c), *n. 2):*

Il comma secondo dell'art. 588 del codice penale così dispone:

«Art. 588, comma secondo. — Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c), *n. 3):*

Il comma quarto dell'art. 614 del codice penale così dispone:

«Art. 614, comma quarto. — La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato».

Note all'art. 1, comma 1, lettera c), *n. 4):*

— Il comma secondo dell'art. 640 del codice penale così dispone:

«Art. 640, comma secondo. — La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità».

— Il n. 7) dell'art. 61 del codice penale prevede che:

«Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

(omissis);

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera d)*:*

Il testo degli articoli 7, 1, 2, 4 e 5 della legge n. 895/1967 (trascritti nell'ordine in cui sono richiamati), come sostituiti i primi quattro, rispettivamente, dagli articoli 14, 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, è il seguente:

«Art. 7. — Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi». [L'art. 15 della legge n. 497/1974, con riferimento alle disposizioni sopra riportate, introdotte dall'art. 14 della medesima legge, prevede che: «Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa»]

«Art. 1. — Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni di guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire ottocentomila a lire quattro milioni». [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

«Art. 2. — Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni». [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

«Art. 4. — Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato».

«Art. 5. — Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):

Il comma terzo dell'art. 23 della legge n. 110/1975 così dispone:

«Art. 23, comma terzo. — Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni». [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Note all'art. 1, comma 1, lettera f)*:*

— L'art. 1 del D.L. n. 66/1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) prevede che:

«Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria o comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto è commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione.

La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose».

— Il testo dell'art. 61 del codice penale è il seguente:

«Art. 61 *(Circostanze aggravanti comuni)*. — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera di coabitazione, o di ospitalità».

— Il n. 2) dell'art. 112 del codice penale prevede che: «La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

(omissis);

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Note all'art. 1, comma 1, lettera g):

— Il testo vigente dell'art. 19 del R.D.L. n. 1404/1934 è il seguente:

«Art. 19 *(Perdono giudiziale)*. — Se per il reato commesso da minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14, sia nel giudizio».

— I commi terzo e quarto dell'art. 169 del codice penale così dispongono:

«Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'art. 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta».

Note all'art. 1, comma 1, lettera h):

— Per quanto riguarda le violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi si fa riferimento alla legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), così come modificata dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Modificazioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi).

— Per quanto riguarda le violazioni delle norme concernenti le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione si fa riferimento al D.L. 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376; al D.P.R. 1° ottobre 1971, n. 1198 ed al D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):

Il comma terzo dell'art. 20 D.M. 8 luglio 1924, aggiunto dall'art. 9 dell'allegato *C* al R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, così dispone: «Chiunque sottragga o tenti sottrarre in qualunque altro modo, il gas o l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che poté essere frodata. La multa non potrà mai essere inferiore a lire diecimila». [La multa è stata così aumentata per effetto degli articoli 101 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è il seguente:

«Art. 8. — Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.

Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'art. 4.

L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile».

Nota all'art. 1, comma 3:

L'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale così dispone: «L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, nè ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente».

Note all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è il seguente:

«Art. 1. — Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è

superiore a cinquanta milioni di lire; se l'ammontare predetto è superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da dieci a venti milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

È punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:

1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligatorio ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Nei casi previsti nel n. 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi è superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non è punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, semprechè la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.

Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni semprechè le annotazioni non siano state effettuate né nel libro giornale né nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge. Non è punibile chi specificamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, né delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purché i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformità all'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti *a)* e *b)* dell'art. 14 del medesimo decreto».

— Il testo delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«*c)* gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il secondo comma dell'art. 2 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così dispone: «Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata».

Nota all'art. 2, comma 3:

Il comma 1 dell'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, così dispone:

«1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa, nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 31 dicembre 1989 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari».

Note all'art. 3, comma 1, lettera b):

— Il capo I del titolo II del libro secondo del codice penale si intitola: «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». Si riportano di seguito le rubriche degli articoli da 314 a 335 ricompresi nel capo I:

art. 314 - Peculato;
art. 315 - Malversazione a danno di privati;
art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
art. 317 - Concussione;
art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio;
art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
art. 321 - Pene per il corruttore;
art. 322 - Istigazione alla corruzione;
art. 323 - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge;
art. 324 - Interesse privato in atti d'ufficio;
art. 325 - Utilizzazione d'invenzione o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio;
art. 326 - Rivelazione di segreti di ufficio;
art. 327 - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità;
art. 328 - Omissione o rifiuto di atti di ufficio;
art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;
art. 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori;
art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;

art. 332 - Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio;
art. 333 - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro;
art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa;
art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

— Il capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale si intitola «Della falsità in atti». Si riportano di seguito le rubriche degli articoli da 476 a 493-*bis* ricompresi nel capo III:

art. 476 - Falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici;
art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato;
art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
art. 484 - Falsità in registri e notificazioni;
art. 485 - Falsità in scrittura privata;
art. 486 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
art. 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
art. 488 - Altre falsità in fogli firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
art. 489 - Uso di atto falso;
art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
art. 491 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena;
art. 492 - Copie autentiche che tengano luogo degli originali mancanti;
art. 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico;
art. 493-*bis* - Casi di perseguibilità e querela.

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 3):*

Il quarto comma dell'art. 319 del codice penale prevede che: «Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire duecentomila a due milioni». [La multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 4):*

Il primo comma dell'art. 318 del codice penale (per il quarto comma dell'art. 319 si veda nella nota precedente) così dispone:

«Il pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni». [La multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 10):*

Il comma terzo dell'art. 378 del codice penale così dispone: «Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 11):*

Il comma secondo dell'art. 385 del codice penale, come sostituito dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, così dispone: «La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 12):*

Il primo comma dell'art. 391 del codice penale così dispone: «Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 386».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 17):*

Il n. 3 del comma primo dell'art. 452 del codice penale ed il comma secondo del medesimo articolo così dispongono: «Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

(omissis);

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 22):*

L'art. 520 reca come rubrica: «Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale».

Note all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 23:*

— I commi secondo e terzo dell'art. 590 del codice penale così dispongono:

«Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. [La multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila». [Il presente comma è stato aggiunto dalla legge 11 maggio 1966, n 296; la multa è stata così triplicata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

— Il n. 2) del primo comma dell'art. 583 del codice penale e il secondo comma del medesimo articolo così dispongono:

«La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni;

(omissis);

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 24:*

Il comma terzo dell'art. 595 (Diffamazione) del codice penale così dispone: «Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione». [La multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Note all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 25:*

— Il comma secondo dell'art. 610 del codice penale così dispone: «La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 339».

— Per il testo dell'art. 339 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, n. 1.

Note all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 1:*

— Le lettere *b)* e *c)* del comma primo dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 3 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, così dispongono:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

(omissis);

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire trenta milioni a lire cento milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione».

— Il comma primo dell'art. 33 della legge n. 47/1985 così dispone:

«Le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporta la inedificabilità delle aree».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 2).*

Il testo dell'art. 1-*sexies* del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è il seguente:

«Art. 1-*sexies*. — 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese dei condannato».

Note all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 3):*

— Il testo degli articoli 21 (come modificato dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e dall'art. 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689), 22 e 24-*bis* (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305) della legge n. 319/1976 è il seguente:

«Art. 21. — Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

Alla stessa pena soggiace chi — effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma — non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, lettere *a)* e *b)*; ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.

Si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Per i reati previsti al primo, secondo e terzo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura».

«Art. 22. — Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire dieci milioni».

«Art. 24-*bis*. — Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.

Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione».

— Il comma secondo dell'art. 23 della legge n. 319/1976 così dispone: «Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'art. 21».

— Il comma secondo dell'art. 15 della medesima legge n. 319/1976 prevede che:

«I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge [termine prorogato di centottanta giorni dall'art. 9 delle legge 24 dicembre 1979, n. 650];

b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi».

— Il testo degli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 203/1988 è il seguente:

«Art. 24. — 1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due milioni.

3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.

4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.

5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria».

«Art. 25. — 1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dall'autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.

3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

5. È sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.

6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni».

«Art. 26. — 1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 217/1988 è il seguente:

«Art. 15 *(Sanzioni)*. — 1. Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei commi seguenti.

2. Chiunque effettua nuovi scarichi nelle acque o in fognature senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata, è punito con l'arresto sino a tre anni.

3. Alla stessa pena soggiace chi, effettuando uno scarico esistente nelle acque o in fognature, non presenta la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, ovvero continua ad effettuare il medesimo scarico con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata.

4. Chiunque effettua uno scarico senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire due milioni.

5. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chiunque, nell'effettuazione di uno scarico, supera i valori limite stabiliti dal presente decreto nei rispettivi tempi e modi di applicazione, ovvero non osserva i provvedimenti integrativi adottati dalle autorità competenti.

6. Salve le disposizioni previste dagli articoli 23-*bis* e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, chiunque non osservi i divieti di cui all'art. 6 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni.

7. Chiunque non osserva l'ordine di sospensione dell'attività produttiva, adottato dalla regione ai sensi dell'art. 9, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire due milioni».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 4):*

I commi sesto e settimo dell'art. 9 della legge n. 171/1973 così dispongono:

«In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire dieci milioni».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c), *n. 5):*

Il testo delle disposizioni citate è il seguente:

«All'art. 24. — Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9 primo e terzo comma. è punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire un milione, se trattasi di rifiuti urbani e da lire centomila a lire due milioni se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinque milioni, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi».

«Art. 25. — I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d)*, sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire cinque milioni.

Se la discarica non autorizzata è realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinque milioni; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare è punito con l'arresto da tre mesi e ad un anno e con l'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni».

«Art. 26. — Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 è punito con l'arresto da mesi sei ad un anno e con l'ammenda da lire due milioni a cinque milioni».

«Art. 27. — I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire cinque milioni.

Chiunque effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinque milioni.

Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17».

«Art. 29. — Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 12 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni».

«Art. 31. — Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è prevista apposita autorizzazione, è tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data domanda all'autorità competente.

La domanda deve contenere, per i rifiuti urbani, l'indicazione delle previste quantità annuali; per tutti gli altri rifiuti anche la tipologia; nel caso di discarica, di cui all'art. 10, deve contenere i dati e le informative ivi prescritti.

Chi non presenta la domanda entro il termine prescritto è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire tre milioni.

L'autorità competente, qualora non rilasci, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione, provvede, nello stesso termine, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con durata limitata, eventualmente rinnovabile.

Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è subordinato all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto in quanto immediatamente applicabili.

Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano, fino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 6, lettera *f)*, anche a chiunque intenda effettuare attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione».

«Art. 32. — Sono fatte salve le previgenti disposizioni e prescrizioni adottate dalle regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme del presente decreto, anche se più restrittive in funzione degli obiettivi dei piani regionali.

Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 6, lettera *f)*, i soggetti di cui all'art. 321, primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistenti».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 6:*

Il testo dell'art. 2 della legge n. 136/1983 è il seguente:

«Art. 2. — È vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti.

È in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire due milioni a venti milioni».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 7:*

Il testo degli articoli 17 e 20 della legge n. 979/1982 è il seguente:

«Art. 17. — Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'art. 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a dieci milioni».

«Art. 20. — Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonché il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16.

Per i reati previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'art. 1083 del codice della navigazione.

Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 8:*

Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 175/1988 è il seguente:

«Art. 21 *(Sanzioni)*. — 1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino ad un anno.

2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 6, nel termine prescritto dall'art. 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 8, comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformità dell'art. 8, comma 2, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorità competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento è ordinata la sospensione dell'attività da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'art. 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto».

Note all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 9):*

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è il seguente:

«Art. 3 *(Alterazioni di armi)*. — Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire seicentomila a lire quattro milioni». [La multa è stata così raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

— I commi sesto, ottavo, nono e decimo dell'art. 10 della medesima legge n. 110/1975 così dispongono:

«Comma sesto [come sostituito dall'art. 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452, poi modificato dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, e dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36]. — La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica».

«Comma ottavo. — La richesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

«Comma nono. — Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria».

«Comma decimo. — Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni, e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni».

Note all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 10):*

— I commi settimo e nono dell'art. 10-*bis* della legge n. 575/1965, così come modificati dall'art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così dispongono:

«Comma settimo. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni».

«Comma nono. — Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente».

— Il comma primo dell'art. 10-*quinques* della medesima legge n. 575/1965, così come modificato dall'art. 6 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così dispone: «Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 11):*

Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 236/1988 è il seguente:

«Art. 21 (*Sanzioni*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I è punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni.

2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al conusmo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all'art. 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera e), *n. 12):*

Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 1062/1971 è il seguente:

«Art. 3. — chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e colla multa da lire duecentomila a lire sei milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico».

«Art. 4. — Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:

1) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterari o riprodotti;

2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti».

Note all'art. 3, comma 2:

— Il testo dell'art. 81 del codice penale, come sostituito dall'art. 8 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, è il seguente:

«Art. 81 (*Concorso formale. Reato continuativo*). — È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».

— Il testo dell'art. 469 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 469 (*Proscioglimento prima del dibattimento*). — Salvo quanto previsto dall'art. 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo».

— Il testo degli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è il seguente:

«Art. 241 (*Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria*). — 1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo».

«Art. 242 (*Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti*). — 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre chè alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il termine di sei mesi ovvero, quando si tratti dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera *a)* del codice, di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogativo ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio».

Nota all'art. 4, comma 1, lettera c):

Il n. 7) dell'art. 61 del codice penale prevede che:

«Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

(omissis);

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei limiti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità».

Note all'art. 4, comma 1, lettera d):

— Il testo dell'art. 98 del codice penale, come modificato dall'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

«Art. 98 (*Minore degli anni diciotto*). — E imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dell'autorità maritale».

— I numeri 4) e 6) dell'art. 62 del codice penale prevedono che:

«Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

(omissis);

4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità;

(omissis);

6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

— Il testo dell'art. 583 del codice penale, come modificato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 794, è il seguente:

«Art. 583 *(Circostanze aggravanti)*. — La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente e probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente al viso».

— I numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale prevedono che:

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni [la multa è stata così aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]:

1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;

(omissis);

4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona».

3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

— Il testo dell'art. 421 del codice di procedura penale abrogato era il seguente:

«Art. 421 *(Proscioglimento prima del dibattimento)*. — Salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche di ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a libertà vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate.

Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383.

Agli effetti delle impugnazioni, la sentenza si considera pronunziata in giudizio».

Note all'art. 4, comma 1, lettera e):

— Il testo dell'art. 48 del codice penale militare di pace è il seguente:

«Art. 48 *(Circostanze attenuanti comuni)*. — Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuando il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

2) l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;

3) l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore.

Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore».

— Il testo dell'art. 69 del codice penale, come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, è il seguente:

«Art. 69 *(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)*. — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

90G0114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 dicembre 1989.

Istituzione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 26, 27, 28, 30, 31, 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della consulta per la difesa del mare degli inquinamenti formulata nella seduta del 1° giugno 1988;

Visto il parere della regione siciliana;

Visto il parere del comune di Aci Castello;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla istituzione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata «Isole Ciclopi».

Art. 2.

La riserva naturale marina di cui al precedente art. 1 interessa l'area marina costiera antistante il territorio del comune di Aci Castello, nella zona da Capo Molini sino alla Punta Aguzza, per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 100 metri e secondo quanto puntualmente indicato nella cartografia allegata al presente decreto con il n. 1.

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina «Isole Ciclopi», in particolare, persegue:

a) il risanamento e la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della zona;

c) la diffusione della conoscenza della ecologia e della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia marina;

e) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina, della tutela e del risanamento ambientale, tramite anche il monitoraggio delle condizioni ambientali della zona;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune di Aci Castello.

Art. 4.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto sotto il n. 1, l'area della riserva marina «Isole Ciclopi» è delimitata, nel tratto di mare antistante il territorio del comune di Aci Castello, dalla congiungente i seguenti punti:

A) Latitudine 37° 34' 22" Nord; longitudine 015° 10' 34" Est.

B) Latitudine 37° 33' 57" Nord; longitudine 015° 11' 06" Est.

C) Latitudine 37° 32' 45" Nord; longitudine 015° 10' 17" Est.

D) Latitudine 37° 32' 16" Nord; longitudine 015° 09' 03" Est.

E) Latitudine 37° 32' 32" Nord; longitudine 015° 08' 41" Est.

All'interno di detta area sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:

Zona *A* di riserva integrale:

comprende il tratto di mare circostante le Isole Ciclopi e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata sotto il n. 1 al presente decreto:

F) Latitudine 37° 33' 42" Nord; longitudine 015° 10' 03" Est.

G) Latitudine 37° 33' 42" Nord; longitudine 015° 10' 28" Est.

H) Latitudine 37° 33' 14" Nord; longitudine 015° 10' 06" Est.

I) Latitudine 37° 33' 21" Nord; longitudine 015° 09' 56" Est.

In tale zona sono vietati:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali nonché della flora subaerea costiera;

b) la balneazione, nonché la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quelli autorizzati dall'ente gestore per finalità scientifiche e di visita guidata regolamentata;

c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

h) l'immersione con o senza apparecchio di respirazione, ad eccezione di quelle autorizzate dall'ente gestore per le finalità di cui alla precedente lettera *b*).

Tutta la zona *A* è delimitata da apposite boe a mare.

Zona *B* di riserva generale:

comprende l'area di mare circostante la zona *A* di riserva integrale descritta al precedente comma, e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata sotto il n. 1 al presente decreto:

L) Latitutine 37° 33′ 56″ Nord; longitudine 015° 09′ 59″ Est;

M) Latitudine 37° 33′ 56″ Nord; longitudine 015° 11′ 00″ Est;

N) Latitudine 37° 32′ 48″ Nord; longitudine 015° 10′ 12″ Est;

O) Latitudine 37° 33′ 12″ Nord; longitudine 015° 09′ 34″ Est;

P) Latitudine 37° 33′ 31″ Nord; longitudine 015° 09′ 42″ Est.

In tale zona sono vietate:

a) qualsiasi tipo di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore;

b) la pesca subacquea.

Sono consentite la balneazione, la navigazione, la pesca sportiva solo con lenza a mano, l'immersione subacquea.

Zona *C* di riserva parziale:

comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, così come delimitato al primo comma del presente articolo.

In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva.

È ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di provvedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino, nonché alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.

Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni di limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979 del 1982.

Art. 5.

La gestione della riserva marina «Isole Ciclopi» è affidata in via provvisoria alla capitaneria di porto di Catania in attesa che sia delegata con apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 6.

All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina «Isole Ciclopi» si provvede mediante:

il contributo ordinario dello Stato da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

gli eventuali contributi di enti o di privati;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di centocinquantamilioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza nonché per la installazione delle boe che delimitano i confini della zona *A* della riserva.

La relativa spesa graverà a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 7.

La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni all norme del presente decreto, nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Catania.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato, e comunque non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di porto di Catania.

Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà essere prevista l'istituzione di:

un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;

un collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.

In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile nonché alla regione siciliana.

Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere la promozione di approfondimenti, studi e ricerche specifiche al fine di realizzare un coordinamento con quanto previsto dalle leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 della regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1989

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1990
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 214

ALLEGATO N. 1

90A1705

DECRETO 14 marzo 1990.

Ammissione al finanziamento di ulteriori progetti concernenti la realizzazione del piano nazionale in materia di smaltimento dei rifiuti, previsto dall'art. 14 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 14, commi 4 e 7, della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'art. 9-*terdecies* della legge 9 novembre 1988, n. 475;

Visti i propri decreti interministeriali del 18 novembre 1988 e dell'8 luglio 1988 con i quali sono stati ammessi a finanziamento sei programmi urgenti a valere sulle risorse allocate per gli anni 1987 e 1988 dall'art. 14 della citata legge n. 441 del 1987 per la realizzazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto il proprio decreto interministeriale del 17 febbraio 1989, relativo ai criteri ed alle modalità per la presentazione al Ministero dell'ambiente dei programmi di ricerca e delle relative istanze di finanziamento a valere sulle residue risorse allocate per l'anno 1988 e su quelle rese disponibili per l'anno 1989 dall'art. 14 della citata legge n. 441 del 1987 per la realizzazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 5 del citato decreto 17 febbraio 1989 recante l'istituzione, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge n. 441 del 1987, di una apposita sezione collegiale competente per l'espletamento delle attività istruttorie relative all'esame delle istanze di finanziamento che fossero pervenute al Ministero dell'ambiente ai sensi dello stesso decreto;

Visti il proprio decreto ministeriale del 24 febbraio 1989 di nomina dei componenti della citata sezione collegiale e quelli emanati in data 29 maggio 1989 e 12 giugno 1989 e 20 giugno 1989 relativi alla segreteria della stessa;

Visto il proprio decreto interministeriale dell'11 luglio 1989 con il quale sono stati ammessi a finanziamento i 23 progetti ritenuti prioritari dalla citata sezione collegiale per un ammontare globale di 29.845 milioni di lire;

Viste le risultanze delle attività istruttorie svolte dalla citata sezione collegiale quali risultanti dal verbale conclusivo dei lavori del 5 luglio 1989;

Considerato che la legge 27 dicembre 1989, n. 409, relativa al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-92, ha disposto la reiscrizione dell'importo di L. 9.847.521.000 nella competenza del cap. 2054 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990, stanziamento a suo tempo eliminato nell'esercizio 1989, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 65 del 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 26 aprile 1989;

Considerato pertanto che tale somma si è resa disponibile, nell'esercizio 1990, per le finalità previste dall'art. 14 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Ritenuto di dover quindi procedere all'ammissione al finanziamento, fino alla concorrenza della somma di L. 9.847.521.000, ulteriori progetti in base alle valutazioni ed alla relativa graduatoria di merito di cui al citato verbale del 5 luglio 1989 dalla menzionata sezione collegiale, con l'esclusione di quelli che siano stati in parte già finanziati ai sensi del decreto 11 luglio 1989, o che risultino strettamente connessi ad iniziative che richiedano tempi lunghi di realizzazione e, quindi, tali da non apparire compatibili con la fase di prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento rifiuti;

Ritenuto opportuno ripartire la suddetta somma di L. 9.847.521.000 tra i progetti prescelti, adottando un criterio di riduzione percentuale omogeneo degli importi a suo tempo indicati dai soggetti richiedenti;

Decreta:

Articolo unico

Fra i programmi presentati al Ministero dell'ambiente per le finalità e secondo le procedure di cui al decreto interministeriale 17 febbraio 1989, oltre a quelli già previsti dal decreto interministeriale dell'11 luglio 1989, sono ammessi al finanziamento quelli sottoelencati, ciascuno per l'importo finanziario massimo indicato e per nessun motivo superabile:

Titolo del programma	Soggetto proponente	Importo del finanziamento concesso (in milioni di lire)
Miglioramento dei sistemi a base di cemento per l'incenerizzazione di rifiuti industriali	ENEA	445
Recupero del cromo da rifiuti solidi (fanghi) e liquidi (bagni esausti) di concerie	UNIC-Unione naz. ind. conceria	563
Trattamento dei liquami suini con processi a membrana integrati e loro utilizzo per fini agricolo	Sistema S.c.a.r.l.	394

Titolo del programma	Soggetto proponente	Importo del finanziamento concesso (in milioni di lire)
Inceneritori a letto fluido: sperimentazione su impianto pilota delle condizioni operative ed ambientali che si determinano nella combustione dei rifiuti solidi ubani	Emit S.p.a.	1576
Messa a punto di metodologie di indagine, utilizzanti telerilevamento aereo avanzato per la localizzazione di discariche abusive	Aeritalia S.p.a	845
Ottimizzazione della geometria delle camere di post-combustione	Tecnars S.r.l.	800
Progetto di ricerca sul trattamento con impianto pilota dei fanghi di perforazione con recupero della frazione oleosa	Ama Ravenna	1690
Impianto pilota per lo smaltimento di residui della produzione di resine epossidiche	Eniricerche S.p.a.	1690
Smaltimento delle plastiche-degradazione mediante biodigestione a cura di micro organismi	Inco S.p.a.	1675
Ottimizzazione del funzionamento di un forno con caratterizzazione delle emissioni in diverse conduzioni di esercizio a verifica delle rese di abbattimento di microinquinanti organici (policloro di benzofurani, policloro di benzodiossine, difenili policlorurati, idrocarburi policlici aromatici). Elaborazione e controllo delle metodologie di analisi dei microinquinanti sopracitati nei fiumi	Università degli studi di Venezia - Dipartimento di scienze ambientali	169,521

Roma, 14 marzo 1990

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

90A1706

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 marzo 1990.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1990.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopracitato;

Considerato che l'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1989 ammonta complessivamente a L. 8.781.362.222 di cui L. 3.331.362.222 relative ad economie connesse al pregresso stanziamento per gli interventi finanziari inerenti alla riqualificazione dei lavoratori dipendenti da imprese in regime di ristrutturazione e riconversione industriale;

Considerato, altresì, che la predetta somma di L. 3.331.362.222 deve essere riassegnata al cap. 1406 della spesa in quanto somma a destinazione specifica;

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Accertato che il fabbisogno di cassa occorrente per provvedere ai pagamenti a carico del Fondo in parola, per l'esercizio finanziario 1990, è stato previsto nella misura di L. 29.888.000.000;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1990 al fine di dare concreto avvio alla gestione finanziaria;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera, in termini sia di competenza che di cassa, per l'esercizio finanziario 1990, allegato al presente decreto.

Roma, 13 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GRIPPO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL FONDO PER LA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

Parte I - ENTRATE

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo	Stanziamento	
		Competenza L.	Cassa L.
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1989	8.781.362.222	—
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*		
	Sottocategoria I - Contributo dello Stato		
5101	Contributo anno dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . .	13.500.000.000	13.500.000.000
	Sottocategoria II - Altri contributi		
5104	Somma trasferita dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40	9.500.000.000	9.500.000.000
	Categoria 11 - *Riscossione di crediti*		
5212	Recupero sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.	p.m.	—
5215	Entrate eventuali e diverse	p.m.	—
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	23.000.000.000	23.000.000.000
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale	p.m.	—
5302	Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi sperimentali a distanza.	p.m.	—
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	p.m.	—
	Totale generale delle entrate . . .	31.781.362.222	23.000.000.000

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo	Stanziamento Competenza L.	Stanziamento Cassa L.
	Fondo di cassa della contabilità speciale esistente all'inizio dell'esercizio ...	—	38.062.170.372
	Titolo I - SPESE CORRENTI		
	Sezione I - Spese varie inerenti alla gestione del «Fondo»		
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*		
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera, nonchè spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito	50.000.000	50.000.000
1002	Somma occorrente per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40	9.500.000.000	9.500.000.000
1102	Fondo di riserva	p.m.	—
	Totale sezione I ...	9.550.000.000	9.550.000.000
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI ...	9.550.000.000	9.550.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Rubrica I - Previdenza e assistenza sociale		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione industriale	p.m.	—
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164	p.m.	—
	Totale rubrica I ...	p.m.	—
	Rubrica II - Addestramento professionale		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
1401	Spese per l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lett. *d)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	7.700.000.000	7.700.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lett. *e)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.500.000.000	1.300.000.000
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lett. *f)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845) ...	6.000.000.000	5.750.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari e internazionali (art. 18, lett. *g)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	600.000.000	300.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale di intesa con le regioni e tramite esse nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lett. *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	2.100.000.000	1.382.000.000
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	3.331.362.222	3.306.000.000
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lett. *i)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.000.000.000	600.000.000
1408	Fondo di riserva	p.m.	—
	Totale rubrica II ...	22.231.362.222	20.338.000.000
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE ...	22.231.362.222	20.338.000.000

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo	Stanziamento Competenza L.	Stanziamento Cassa L.
	Titolo III - PARTITE DI GIRO		
1501	Versamento di somme al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro	p.m.	—
1502	Restituzione di somme erroneamente affluite al «Fondo»	p.m.	—
1503	Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	p.m.	—
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO . . .	p.m.	—
	Totale generale delle spese . . .	31.781.362.222	29.888.000.000
	Avanzo presunto di cassa . . .		8.174.170.372

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

90A1708

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 marzo 1990.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica del servizio di erogazione di energia elettrica esercitato dal comune di Campotosto che ha rinunciato all'esercizio di attività elettriche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 21 ottobre 1989 con la quale il comune di Campotosto (L'Aquila) in esecuzione della delibera giuntale n. 118 del 29 giugno 1988, ratificata dal consiglio comunale con atto 92/88, controllata senza rilievi dal comitato regionale di controllo di L'Aquila con decisione n. 45 del 22 settembre 1988, chiede la revoca della domanda di concessione all'esercizio di attività elettriche avendo deciso il trasferimento all'ENEL dell'azienda elettrica comunale;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Campotosto (L'Aquila).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1707

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 28 marzo 1990.

Integrazione del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate. (Provvedimento n. 13/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento CIP n. 15 del 12 luglio 1989 riguardante l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da cogenerazione e da altre fonti assimilate;
Vista la domanda presentata dall'associazione «Amici della terra» in data 24 gennaio 1990;
Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta;
Considerata l'urgenza;

Delibera:

Il comitato di cui al punto 4, titolo II, del provvedimento CIP n. 15 del 12 luglio 1989 è integrato da un esperto designato dall'associazione «Amici della terra».

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A1718

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le delibere dei consigli delle facoltà di lettere e filosofia (3 giugno e 19 novembre 1986), scienze politiche (16 giugno e 26 novembre 1986), economia e commercio (24 giugno e 21 ottobre 1986) e magistero (10 luglio e 15 dicembre 1986), con le quali è stata approvata la proposta di riordinamento della scuola di specializzazione in psicologia mediante l'istituzione delle scuole di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e in psicologia sociale applicata;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 gennaio 1987;

Vista la delibera del senato accademico del 12 marzo 1987;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 febbraio 1988 relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in psicologia mediante l'istituzione delle scuole di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e in psicologia sociale applicata;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Articolo unico

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo V, facoltà di lettere e filosofia, l'art. 177 relativo alla scuola di specializzazione in psicologia, che muta denominazione in scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e in scuola di specializzazione in psicologia sociale applicata, è sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

7 - Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita

Art. 177. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:
psicologia del bambino, dell'adolescente e della famiglia;
psicologia dell'adulto e dell'anziano;
psicologia dell'educazione;
psicologia dei disturbi cognitivi e degli handicap.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita, nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi cognitivi o portatori di handicap.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 178. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 179. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di psicologia e le facoltà di lettere e filosofia, magistero, scienze politiche, economia e commercio.

Art. 180. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 181. — Le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo anno; per i successivi due anni differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo anno il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

psicologia del ciclo di vita;

psicologia e psicopatologia del linguaggio;

neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi;

prevenzione e trattamento di disadattamento sociale e della devianza;

tecniche psicometriche;

tecniche del colloquio e dell'intervista;

modelli di intervento psicoterapeutico.

Per il successivo biennio, il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL BAMBINO, DELL'ADOLESCENTE E DELLA FAMIGLIA.

Secondo anno:

psicologia dei primi anni di vita;

psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza;

psicologia e psicopatologia della coppia e della famiglia;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dell'adozione e dell'affidamento eterofamiliare;

diritto di famiglia e legislazione di tutela dei minori.

Terzo anno:

tecniche di esame della personalità in età evolutiva;

prevenzione, diagnosi e trattamento precoce dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap;

consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità;

consulenza psicologica nelle istituzioni per l'infanzia;

tecniche di intervento psicologico sul bambino malato;

consulenza psicologica all'adolescente;

legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELL'ADULTO E DELL'ANZIANO.

Secondo anno:

psicologia dell'età adulta e dell'età senile;

neurofisiologia dell'invecchiamento;

psicopatologia dell'età adulta e dell'età senile;

psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dei gruppi e tecniche di intervento;

psicologie e tecniche dell'intervento formativo.

Terzo anno:

tecniche di esame della personalità nell'età adulta e nell'età senile;

tecniche di intervento nella riabilitazione;

consulenza e intervento sulle problematiche familiari;

consulenza psicologica all'adulto e all'anziano;

psicosociologia delle comunità e tecniche di intervento;

teorie e tecniche di riqualificazione sociale;

legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE.

Secondo anno:

psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative;

psicologia e psicopatologia dell'apprendimento;

aspetti effettivi e motivazionali dello sviluppo e dell'apprendimento;

psicopedagogia delle attività motorie, ludiche ed espressive;

psicopedagogia dei mezzi di comunicazione;

psicopedagogia della lettura e della scrittura;

psicopedagogia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico.

Terzo anno:

psicologia dell'educazione sessuale;

psicologia del tempo libero e dei gruppi giovanili;

consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie;

tecniche di osservazione del comportamento nella scuola;

tecniche di valutazione nella scuola;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale;

legislazione e organizzazione scolastica.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEI DISTURBI COGNITIVI E DEGLI HANDICAP.

Secondo anno:

diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'handicap;

diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali;

diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio;

epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo;

psicopatologia della lettura e della scrittura e tecniche di intervento;

psicopatologia del pensiero e tecniche di intervento;

tecniche di modificazione del comportamento.

Terzo anno:

tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo;

tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento;

tecniche di intervento negli handicap gravi;

aspetti psicologici dell'integrazione scolastica;

aspetti psicologici dell'integrazione sociale e professionale;

consulenza psicologica a insegnanti, rieducatori e famiglie;

legislazione e organizzazione dei servizi scolastici e socio-sanitari.

Art. 182. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni e tirocini vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia sociale applicata.

Queste attività devono essere svolte presso strutture o servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nei settori che rivestono specifico interesse per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascun anno dal consiglio della scuola.

Art. 183. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 180, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno quattro esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

8 - *Scuola di specializzazione in psicologia sociale applicata*

Art. 184. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia sociale applicata presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

psicologia del lavoro;
psicologia della pubblicità e dei consumi.

La scuola ha il compito di formare specialisti preparati a compiere interventi concernenti gli aspetti psicologici delle attività lavorative e a svolgere consulenza psicologica nel settore della pubblicità e dei consumi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia sociale applicata con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 185. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi. Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 186. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di psicologia e le facoltà di lettere e filosofia, magistero, scienze politiche, economia e commercio.

Art. 187. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 188. — Le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo anno; per i successivi due anni differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo anno il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

psicosociologia dei gruppi;

metodi e tecniche della ricerca psicosociale;

statistica e tecniche di analisi multivariata dei dati;

teorie del cambiamento psicosociale;

psicologia della comunicazione e dei «media»;

psicologia ambientale;

teorie e tecniche del colloquio individuale e di gruppo.

Per il successivo biennio il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL LAVORO.

Secondo anno:

sociologia del lavoro;

merceologia e tecniche dell'intervento formativo;

teorie e tecniche psicometriche;

tecniche di valutazione dell'intervento psicosociale;

teorie e tecniche della selezione del personale;

modelli di consulenza organizzativa;

ergonomia.

Terzo anno:

modelli di analisi e ricerca sulle organizzazioni produttive;

teorie e modelli della ricerca-intervento sui problemi del lavoro;

teorie e tecniche dei gruppi di formazione;

interventi psicologici per la sicurezza lavorativa;

elementi di diritto del lavoro;

aspetti psicologici della riconversione professionale.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLA PUBBLICITÀ E DEI CONSUMI.

Secondo anno:

analisi economica e di mercato;

tecniche di analisi motivazionale;

teorie e tecniche di questionario;

processi psicologici nella fruizione del messaggio pubblicitario;

metodi di osservazione del comportamento economico.

teorie e tecniche dell'intervista focalizzata;

metodi di analisi del contenuto.

Terzo anno:

Psicosociologia del comportamento economico:

teorie e tecniche dell'intervento pubblicitario;

tecniche di analisi e previsione di mercato;

tecniche psicologiche di produzione e di presentazione del messaggio pubblicitario;

elaborazione automatica e rappresentazione dei dati;

legislazione di tutela del consumatore;

deontologia e autoregolamentazione della pubblicità.

Art. 189. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni e tirocini vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia sociale applicata.

Queste attività devono essere svolte presso strutture e servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nei settori che rivestono specifico interesse per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascun anno dal consiglio della scuola.

Art. 190. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 187, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno quattro esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 marzo 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A1709

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1990), **coordinato con la legge di conversione 21 marzo 1990, n. 52** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1990), **recante: «Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e sgravi contributivi nel Mezzogiorno».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Fiscalizzazione degli oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 *(b)*, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 *(b)*;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 *(d)*, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377 *(e)*; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 *(e)*, e 17 febbraio 1971, n. 127 *(f)*, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 *(g)*, di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *(h)*, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *c)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(i)*, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di L. 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*.

7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 *(l)*.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [trattasi della quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, *n.d.r.*], è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti».

(b) Il comma 4 dell'art. 41 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 16/1987, prevede che: «L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino».

(c) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

(d) La legge n. 217/1983 reca: «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

(e) La legge n. 377/1976 reca: «Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili».

(f) La legge n. 127/1971 reca: «Modifiche al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione».

(g) Il testo dell'art. 3-*bis* del D.L. n. 20/1979 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi) è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — Con effetto dal 1° aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale».

(h) Si trascrive il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per il trasferimento e la delega alle regioni di funzioni amministrative dello Stato:

«Art. 22. — Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficienza pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale».

(i) Il D.L. n. 536/1987 reca: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.». Il comma 1 dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 1986 talune disposizioni del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, il quale a sua volta richiama precedenti norme, dalle quali si ricava che le imprese destinatarie dell'agevolazione sono:

le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonché le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica;

le imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

le imprese armatoriali;

le imprese alberghiere;

le aziende termali;

i pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;

le agenzie di viaggio;

i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377;

i datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Il comma 7 del medesimo art. 1 è così formulato: «7. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, [imprese commerciali considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale, con esclusione di quelle di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, *n.d.r.*], ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni [imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, considerate esportatrici abituali, *n.d.r.*], e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616 [v. precedente nota *(h)*, *n.d.r.*], ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [v. precedente nota *(a)*, *n.d.r.*], di L. 43.000 per ogni dipendente, ridotte a L. 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1° gennaio 1988».

(l) I commi da 7 a 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1990), così dispongono:

«7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento».

Art. 2.

Differimento di termine per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 *(a)*, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 *(c)*.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.642 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(d)*, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.401 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(d)*, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) differisce fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988 il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui testo è riportato in appendice [si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* di questo articolo]. Tale termine è stato poi differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 338/1989.

(b) L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è riportato in appendice.

(c) Per il testo dei commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 si veda la nota *(l)* all'art. 1.

(d) Il testo dell'art. 18 della legge n. 64/1986 è riportato in appendice.

Art. 3.

Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM

1. *A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1990 è soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134 **(a)**, a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM).*

2. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) La legge n. 408/1955 reca la disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi.

Art. 3-*bis*.

Invalidità civili

1. *Il Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo **(a)**, provvede, anche in deroga alle modalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 **(b)**, sulla base di criteri e modalità che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari.*

(a) Si trascrive il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 6-*bis* del D.L. n. 382/1989, recante: «Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali» (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1990):

«4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, può essere autorizzata la procedura di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego».

«7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento «Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(b) Il comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) prevede che: «Le amministrazioni indicate nel comma 1 [trattasi delle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali, *n.d.r.*] possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps*, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e successive modificazioni e integrazioni, è così formulato:

«Art. 59 (*Sgravio degli oneri sociali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, l'incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 2:

L'art. 18 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) così recita:

«Art. 18 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'art. 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art. 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno" e "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

90A1649

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 68

Corso dei cambi del 5 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1251,300	1251,300	1251,50	1251,300	1251,300	1251,300	1251,760	1251,300	1251,300	—
E.C.U.	1506,300	1506,300	1507 —	1506,300	1506,300	1506,300	1506,500	1506,300	1506,300	—
Marco tedesco	735,700	735,700	735,50	735,700	735,700	735,700	735,910	735,700	735,700	—
Franco francese	218,830	218,830	219,40	218,830	218,830	218,830	218,860	218,830	218,830	—
Lira sterlina	2057 —	2057 —	2060 —	2057 —	2057 —	2057 —	2057,510	2057 —	2057 —	—
Fiorino olandese	653,570	653,570	653,50	653,570	653,570	653,570	653,570	653,570	653,570	—
Franco belga	35,558	35,558	35,57	35,558	35,558	35,558	35,558	35,558	35,558	—
Peseta spagnola	11,560	11,560	11,59	11,560	11,560	11,560	11,562	11,560	11,560	—
Corona danese	192,340	192,340	192,50	192,340	192,340	192,340	192,360	192,340	192,340	—
Lira irlandese	1971,900	1971,900	1975 —	1971,900	1971,900	1971,900	1971,750	1971,900	1971,900	—
Dracma greca	7,644	7,644	7,64	7,644	7,644	7,644	7,644	7,644	7,644	—
Escudo portoghese	8,334	8,334	8,35	8,334	8,334	8,334	8,333	8,334	8,334	—
Dollaro canadese	1067,350	1067,350	1071 —	1067,350	1067,350	1067,350	1067,350	1067,350	1067,350	—
Yen giapponese	7,938	7,938	7,98	7,938	7,938	7,938	7,934	7,938	7,938	—
Franco svizzero	832,230	832,230	832,25	832,230	832,230	832,230	832,490	832,230	832,230	—
Scellino austriaco	104,619	104,619	104,70	104,619	104,619	104,619	104,625	104,619	104,619	—
Corona norvegese	190,120	190,120	190,25	190,120	190,120	190,120	190,200	190,120	190,120	—
Corona svedese	203,460	203,460	203,75	203,460	203,460	203,460	203,440	203,460	203,460	—
Marco finlandese	312,060	312,060	312,50	312,060	312,060	312,060	311,900	312,060	312,060	—
Dollaro australiano	956,100	956,100	957 —	956,100	956,100	956,100	956,650	956,100	956,100	—

Media dei titoli del 5 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,250
» » » 22- 6-1987/91	92,600
» » » 18- 3-1987/94	76,275
» » » 21- 4-1987/94	76,100
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,800
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,350
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,150
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,200
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,225
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100,200
» » » » 1- 2-1984/91	100,850
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	100,175

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,825
» » » »	1- 5-1984/91	100,750
» » » »	1- 6-1984/91	100,850
» » » »	1- 7-1984/91	100,700
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,625
» » » »	1-12-1984/91	100,450
» » » »	1- 1-1985/92	100,500
» » » »	1- 2-1985/92	100,425
» » » »	18- 4-1986/92	99,975
» » » »	19- 5-1986/92	99,275
» » » »	20- 7-1987/92	99,475
» » » »	19- 8-1987/92	99,875
» » » »	1-11-1987/92	98,800
» » » »	1-12-1987/92	98,775
» » » »	1- 1-1988/93	98,550
» » » »	1- 2-1988/93	98,350
» » » »	1- 3-1988/93	98,500
» » » »	1- 4-1988/93	98,950
» » » »	1- 5-1988/93	98,950
» » » »	1- 6-1988/93	99,350
» » » »	18- 6-1986/93	97,900
» » » »	1- 7-1988/93	99,400
» » » »	17- 7-1986/93	97,850
» » » »	1- 8-1988/93	99,300
» » » »	19- 8-1986/93	97,375
» » » »	1- 9-1988/93	99,050
» » » »	18- 9-1986/93	97 —
» » » »	1-10-1988/93	99 —
» » » »	20-10-1986/93	97,325
» » » »	1-11-1988/93	98,875
» » » »	18-11-1986/93	97,475
» » » »	19-12-1986/93	98,050
» » » »	1- 1-1989/94	98,750
» » » »	1- 2-1989/94	98,700
» » » »	1- 3-1989/94	98,550
» » » »	15- 3-1989/94	98,250
» » » »	1- 4-1989/94	98,125
» » » »	1-10-1987/94	97,475
» » » »	1- 2-1985/95	97,825
» » » »	1- 3-1985/95	95,800
» » » »	1- 4-1985/95	95,600
» » » »	1- 5-1985/95	95,450
» » » »	1- 6-1985/95	96 —
» » » »	1- 7-1985/95	96,825
» » » »	1- 8-1985/95	95,580
» » » »	1- 9-1985/95	95,800
» » » »	1-10-1985/95	95,950
» » » »	1-11-1985/95	96,050
» » » »	1-12-1985/95	96,650
» » » »	1- 1-1986/96	96,600
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,575
» » » »	1- 2-1986/96	96,500
» » » »	1- 3-1986/96	96,500
» » » »	1- 4-1986/96	95,850
» » » »	1- 5-1986/96	95,675
» » » »	1- 6-1986/96	96,375
» » » »	1- 7-1986/96	96,400
» » » »	1- 8-1986/96	95,400
» » » »	1- 9-1986/96	95,525
» » » »	1-10-1986/96	93,800
» » » »	1-11-1986/96	93,925
» » » »	1-12-1986/96	94,200
» » » »	1- 1-1987/97	94,225
» » » »	1- 2-1987/97	94,225
» » » »	18- 2-1987/97	94,175
» » » »	1- 3-1987/97	94,150
» » » »	1- 4-1987/97	94,050
» » » »	1- 5-1987/97	94 —
» » » »	1- 6-1987/97	94 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,950
» » » »	1- 8-1987/97	93,775
» » » »	1- 9-1987/97	96,150

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	15- 4-1990	99,800
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,875
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,800
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,575
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,750
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,625
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,650
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,450
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,550
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,500
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,350
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,250
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,425
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,450
» » »	9,25%	1-10-1990	98,800
» » »	11,50%	1-10-1990	99,625
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,400
» » »	9,25%	1-11-1990	98,550
» » »	9,25%	1-12-1990	98,475
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,325
» » »	11,50%	1-11-1991	97,675
» » »	11,50%	1-12-1991	97,675
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,925
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,650
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,200
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,375
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,750
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,100
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,875
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,550
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,275
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,700
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,525
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,900
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,900
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,800
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,825
» » »	12,50%	1-10-1992	97,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,525
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,550
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,650
» » »	12,50%	1-10-1993	96,450
» » »	12,50%	1-11-1993	96,475
» » »	12,50%	17-11-1993	96,450
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,450

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100 —
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,200
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96 —
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,075
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,850
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,825
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,975
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,175
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,15
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,750
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,475
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M05040

N. 69

Corso dei cambi del 6 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1248,05	1248,05	1248,50	1248,05	1248,05	1248,05	1248,40	1248,05	1248,05	—
E.C.U.	1504 —	1504 —	1505 —	1504 —	1504 —	1504 —	1504,090	1504 —	1504 —	—
Marco tedesco	735,030	735,030	735 —	735,030	735,030	735,030	735,290	735,030	735,030	—
Franco francese	218,650	218,650	219 —	218,650	218,650	218,65	218,650	218,650	218,650	—
Lira sterlina	2042,200	2042,200	2045 —	2042,200	2042,20	2042,20	2041,500	2042,200	2042,200	—
Fiorino olandese	652,850	652,850	653,50	652,850	652,850	652,850	652,850	652,850	652,850	—
Franco belga	35,540	35,540	35,57	35,540	35,540	35,540	35,533	35,540	35,540	—
Peseta spagnola	11,562	11,562	11,59	11,562	11,562	11,562	11,565	11,562	11,562	—
Corona danese	192,230	192,230	192,50	192,230	192,230	192,230	192,270	192,230	192,230	—
Lira irlandese	1969,300	1969,300	1972 —	1969,300	1969,30	1969,30	1969,950	1969,300	1969,300	—
Dracma greca	7,644	7,644	7,73	7,644	7,644	7,644	7,621	7,644	7,644	—
Escudo portoghese	8,323	8,323	8,35	8,323	8,323	8,323	8,322	8,323	8,323	—
Dollaro canadese	1068,900	1068,900	1070 —	1068,900	1068,90	1068,90	1069,600	1068,900	1068,900	—
Yen giapponese	7,928	7,928	7,9450	7,928	7,928	7,928	7,926	7,928	7,928	—
Franco svizzero	831,870	831,870	832,25	831,870	831,870	831,870	831,900	831,870	831,870	—
Scellino austriaco	104,483	104,483	104,70	104,483	104,483	104,483	104,465	104,483	104,483	—
Corona norvegese	189,780	189,780	190 —	189,780	189,780	189,780	190 —	189,780	189,780	—
Corona svedese	203,240	203,240	203,50	203,240	203,240	203,24	203,150	203,240	203,240	—
Marco finlandese	311,010	311,010	311,75	311,010	311,010	311,010	311,600	311,010	311,010	—
Dollaro australiano	954,100	954,100	957 —	954,100	954,100	954,100	954 —	954,100	954,100	—

Media dei titoli del 6 aprile 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,250
» » » 22- 6-1987/91	92,600
» » » 18- 3-1987/94	76,275
» » » 21- 4-1987/94	76,100
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,800
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,350
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,225
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,125
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,875
» » » » 18- 3-1986/91	100,175

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91. . . .	100,900
»	»	»	»	1- 5-1984/91. . . .	100,800
»	»	»	»	1- 6-1984/91. . . .	100,825
»	»	»	»	1- 7-1984/91. . . .	100,600
»	»	»	»	1- 8-1984/91. . . .	100,625
»	»	»	»	1- 9-1984/91. . . .	100,700
»	»	»	»	1-10-1984/91. . . .	100,675
»	»	»	»	1-11-1984/91. . . .	100,625
»	»	»	»	1-12-1984/91. . . .	100,475
»	»	»	»	1- 1-1985/92. . . .	100,575
»	»	»	»	1- 2-1985/92. . . .	100,400
»	»	»	»	18- 4-1986/92. . . .	99,975
»	»	»	»	19- 5-1986/92. . . .	99,250
»	»	»	»	20- 7-1987/92. . . .	99,500
»	»	»	»	19- 8-1987/92. . . .	99,900
»	»	»	»	1-11-1987/92. . . .	98,900
»	»	»	»	1-12-1987/92. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 1-1988/93. . . .	98,450
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	98,375
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	98,475
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	98,950
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	98,975
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	99,350
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	99,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	97,800
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	99,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	97,350
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	99 —
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	97 —
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	99 —
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	97,300
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	98,950
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	97,475
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	98,050
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	98,700
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	98,525
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	98,450
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	98,775
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	97,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	99,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	95,775
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	95,650
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	95,475
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	96,050
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	96,900
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	95,925
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	95,800
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	96,025
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	96,075
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	96,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	96,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	97,575
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	96,625
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	96,625
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	95,900
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	95,675
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	96,375
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	96,400
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	95,400
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	95,525
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	93,800
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	93,925
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	94,200
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	94,225
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	94,225
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	94,175
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	94,150
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	94,050
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	94 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	94 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	93,950
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	93,775
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	96,150

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	15- 4-1990	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1990.	99,775
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,850
»	»	»	10,50%	18- 5-1990.	99,800
»	»	»	9,15%	1- 6-1990.	99,575
»	»	»	10,00%	1- 6-1990.	99,750
»	»	»	10,50%	16- 6-1990.	99,625
»	»	»	9,50%	1- 7-1990.	99,625
»	»	»	10,50%	1- 7-1990.	99,750
»	»	»	11,00%	1- 7-1990.	99,475
»	»	»	9,50%	1- 8-1990.	99,500
»	»	»	10,50%	1- 8-1990.	99,475
»	»	»	11,00%	1- 8-1990.	99,375
»	»	»	9,25%	1- 9-1990.	99,200
»	»	»	11,25%	1- 9-1990.	99,400
»	»	»	11,50%	1- 9-1990.	99,450
»	»	»	9,25%	1-10-1990.	98,775
»	»	»	11,50%	1-10-1990.	99,600
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,400
»	»	»	9,25%	1-11-1990.	98,600
»	»	»	9,25%	1-12-1990.	98,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1991.	101,325
»	»	»	11,50%	1-11-1991.	97,750
»	»	»	11,50%	1-12-1991.	97,775
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	94,900
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	94,700
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	96,175
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	94,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1992.	98,750
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	94,075
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	95,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	98,550
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	98,275
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	93,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	95,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	98,350
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	97,900
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	94,600
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	97,675
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	96,250
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	95,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	97,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	97,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	97,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	96,675
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	96,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	96,700
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	96,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	96,600
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	96,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	96,550

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,825
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,100
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	95,950
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	94,150
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	93,900
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	93,800
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	99,925
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	97,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	97 —
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	94,375
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	92,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	92,750
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	92,600
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	94,100
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	93,450
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	88,725
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	87,400
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	91,625
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	91,400
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	99,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M06040

N. 70

Corso dei cambi del 9 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1241,900	1241,900	1242 —	1241,900	1241,900	1241,900	1241,900	1241,900	1241,900	—
E.C.U.	1503,250	1503,250	1504 —	1503,250	1503,250	1503,250	1502,900	1503,250	1503,250	—
Marco tedesco	734,470	734,470	735 —	734,470	734,470	734,470	734,790	734,470	734,470	—
Franco francese	218,760	218,760	218,75	218,760	218,760	218,760	218,750	218,760	218,760	—
Lira sterlina	2037,100	2037,100	2038 —	2037,100	2037,100	2037,100	2037,700	2037,100	2037,100	—
Fiorino olandese	652,600	652,600	653 —	652,600	652,600	652,600	652,750	652,600	652,600	—
Franco belga	35,533	35,533	35,55	35,533	35,533	35,533	35,545	35,533	35,533	—
Peseta spagnola	11,574	11,574	11,59	11,574	11,574	11,574	11,585	11,574	11,574	—
Corona danese	192,270	192,270	192,50	192,270	192,270	192,270	192,230	192,270	192,270	—
Lira irlandese	1970,100	1970,100	1970 —	1970,100	1970,100	1970,100	1969,900	1970,100	1970,100	—
Dracma greca	7,590	7,590	7,63	7,590	7,590	7,590	7,603	7,590	7,590	—
Escudo portoghese	8,307	8,307	8,35	8,307	8,307	8,307	8,310	8,307	8,307	—
Dollaro canadese	1068,100	1068,100	1066 —	1068,100	1068,100	1068,100	1069 —	1068,100	1068,100	—
Yen giapponese	7,912	7,912	7,90	7,912	7,912	7,912	7,917	7,912	7,912	—
Franco svizzero	830,400	830,400	831,25	830,400	830,400	830,400	831,900	830,400	830,400	—
Scellino austriaco	104,390	104,390	104,50	104,390	104,390	104,390	104,430	104,390	104,390	—
Corona norvegese	189,530	189,530	189,50	189,530	189,530	189,530	189,530	189,530	189,530	—
Corona svedese	202,750	202,750	202,75	202,750	202,750	202,750	202,700	202,750	202,750	—
Marco finlandese	311,010	311,010	311,25	311,010	311,010	311,010	310,700	311,010	311,010	—
Dollaro australiano	951,700	951,700	950 —	951,700	951,700	951,700	951,690	951,700	951,700	—

Media dei titoli del 9 aprile 1990

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	99,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,150
» » » 22- 6-1987/91	92,750
» » » 18- 3-1987/94	76,800
» » » 21- 4-1987/94	76,375
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,875
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,200
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,575
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,075
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100,950
» » » » 18-12-1985/90	100,225
» » » » 1- 1-1984/91	101,025
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,075
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,850
» » » » 18- 3-1986/91	100,450

Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 4-1984/91	100,900
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,650
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,600
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,625
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,450
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100 —
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,300
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,475
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,750
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,050
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,900
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98,475
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,425
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,525
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,900
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,375
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,375
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,400
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,325
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,975
»	»	»	»	18- 9-1986/93	96,975
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,050
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,175
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,050
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,475
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,050
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,800
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,700
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,800
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,425
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,775
»	»	»	»	1- 9-1989/94	97,550
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95,850
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95,650
»	»	»	»	1- 5-1985/95	95,550
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,050
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96,950
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,925
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,250
»	»	»	»	1-11-1985/95	96,075
»	»	»	»	1-12-1985/95	96,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,200
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,150
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,850
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,275
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,875
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96,275
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,525
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,125
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,500
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,675
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,950
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,150
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,650
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94,250
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,125
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,150
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,150
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1987/97	93,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,150

Buoni Tesoro Pol.			10,50%	15- 4-1990	99,900
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,750
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,825
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,800
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,575
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,750
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,600
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,575
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,750
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,475
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,475
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,500
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,325
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,275
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,325
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,400
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,675
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,625
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,400
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,050
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,325
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,750
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,775
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,900
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,700
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,175
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,750
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,075
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	98,550
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	98,275
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	98,350
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,900
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,600
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,675
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,250
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,675
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,700
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,600
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,550

Certificati credito Tesoro E.C.U.				20-10-1983/90	11,50%	99,850
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	99,900
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,950
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94,225
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,900
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,800
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,025
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,400
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,050
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	94,275
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,250
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,750
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,600
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	92,050
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	93,400
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	88,775
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	87,375
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,625
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	91,400
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99.675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M09040

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1993, al portatore

A norma del decreto ministeriale 23 ottobre 1989 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989, si rende noto che il 18 aprile 1990 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° novembre 1993.

90A1710

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia bizantina.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia.

Facoltà di ingegneria:

costruzioni idrauliche;
impianti di propulsione navale;
meccanica dei materiali.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto pubblico generale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

istituzioni di economia politica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1711

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossifloor di Marano Vicentino (Vicenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1988 al 31 agosto 1988.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1990 in favore di dodici impiegati dipendenti dalla S.p.a. Fapa, con sede in Beinasco (Torino), occupati presso lo stabilimento di Beinasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 aprile 1989 al 2 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1990 in favore di diciannove operai dipendenti dalla S.p.a. Farotex, sede in Pumenengo (Bergamo), occupati presso lo stabilimento di Pumenengo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 29 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 agosto 1988 al 1° gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1990 in favore di complessivi centoquattro lavoratori impiegati dipendenti dalla ditta Cucirini Cantoni Coats, occupati presso lo stabilimento di Acquacalda (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali nei confronti di sessantotto lavoratori-impiegati e da 40 a 35 ore settimanali nei confronti di trentasei lavoratori-impiegati, con esclusione di venti lavoratori-impiegati sospesi a zero ore per legge n. 675/77, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1990 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie ramo industriali e carenanti del porto di Genova, così come elencati nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989, e per la durata dell'intera sospensione, come disciplinata dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, e dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85.

ELENCO DEI LAVORATORI FUORI PRODUZIONE DELLA COMPAGNIA PORTUALE LAVORATORI RAMO INDUSTRIALE NEL PERIODO 1° LUGLIO 1989-30 SETTEMBRE 1989.

Codice	Cognome e nome	Data di nascita	
006799	Adragna Vincenzo	13- 2-1940	1
008647	Agostino Salvatore	8- 8-1947	1
007775	Albanese Giorgio	18- 2-1946	1
009013	Albanesi Claudio	13- 1-1952	1

Codice	Cognome e nome	Data di nascita	
007391	Alberti Carmelo	22- 2-1948	1
009111	Allegrini Virgilio	20- 7-1951	1
008609	Ambrosi Giuseppe	28- 9-1946	1
009071	Andreis Giulio	9- 7-1955	1
007780	Arru Vincenzo	14- 8-1941	1
008648	Aversano Giovanni	17-11-1947	1
008379	Badano Flavio	22- 3-1956	1
008300	Balderi Antonio	12- 5-1944	1
008649	Ballacchino Paolo	8- 7-1947	1
007481	Barabino Francesco	10- 8-1944	1
007394	Barbini Edoardo	22- 7-1950	1
007395	Bario Vincenzo	9-12-1939	1
009131	Bassi Claudio	25- 4-1947	1
007581	Battaglia G. Carlo	13- 7-1943	1
009030	Baudi Nevio	30- 4-1950	1
007427	Benvenuto Gianfranco	29- 3-1942	1
009057	Benvissuto Riccardo	19-11-1951	1
009113	Bernardi Claudio	5- 4-1952	1
009094	Bianco Gian Luigi	16- 4-1949	1
008380	Biasi Vittorio	8- 6-1947	1
009031	Bimbi Roberto	4- 5-1952	1
008611	Boccardo Enrico	4- 3-1946	1
007792	Bocciardo Mauro	9- 8-1944	1
009095	Boglione Marco	16- 8-1957	1
009101	Bonora Massimo	13- 1-1958	1
008655	Bosa Angelo	6- 6-1948	1
009019	Bozzo Antonio	9- 4-1947	1
006896	Bozzo Piero	20- 7-1938	1
008326	Brignoli Bruno	3- 4-1946	1
009073	Buscemi Eugenio	11- 5-1956	1
007484	Buscemi Maurizio	13-10-1951	1
007429	Cacchiani G.B.	12- 8-1943	1
008657	Cadenasso Alessandro	7- 5-1951	1
009001	Calderoni Carmelo	15- 6-1955	1
009076	Canta Domenico	20- 8-1956	1
007396	Canta Michele	12- 2-1950	1
009132	Caorsi Manlio	18- 1-1959	1
009043	Capurro Sergio	19- 5-1953	1
007526	Caputi Giuseppe	19-11-1946	1
009055	Carbone Giuseppe	23-11-1944	1
009014	Carpignano Luigino	11- 6-1959	1
008383	Casagrande Ferruccio	28- 3-1947	1
009086	Casareto Saverio	21-11-1958	1
009002	Casarino Antonio	18-10-1947	1
007635	Cassano Flavio	22- 5-1946	1
008329	Castagnetti Pietro	15- 7-1947	1
009100	Castagnoli Massimo	4- 8-1960	1
007301	Castronovo Federico	1- 2-1940	1
009048	Cattari Claudio	26- 1-1954	1
009005	Cavallaro Antonio	12-10-1946	1
009022	Cavalleri Mauro	30- 8-1958	1
009058	Cavallo Antonio	13- 6-1956	1
009064	Cavanenghi G. Piero	12- 6-1947	1
008246	Cavanenghi Luigi	8- 2-1943	1
009027	Cavicchioli Giacomo	11-11-1946	1
007809	Caviglia Agostino	3- 8-1941	1
008661	Ceotto Luciano	26-10-1951	1
008662	Ceotto Silvano	26-10-1951	1
009075	Cesarini Sergio	15- 7-1956	1
006357	Cherubino Giancarlo	7- 6-1944	1
009052	Chiantera Armando	15- 4-1954	1
008247	Chiantera Gian Luigi	27- 3-1947	1
008248	Chiappalone Antonio	25- 1-1948	1
009023	Cinquemani Antonio	20- 7-1952	1
009120	Ciriale Gustavo	19- 3-1959	1
008663	Colella Savino	18- 1-1944	1
007281	Colombo Antonio	8- 7-1937	1
009141	Craviotto Paolo	25- 1-1961	1
008664	Crovetto Paolo	1- 8-1947	1
008665	Cubeddu Amedeo	22-12-1953	1
007642	Dattilo Pietro	9-11-1940	1
008268	De Girolamo Armando	16- 1-1932	1
009081	De Grandis Antonio	10- 8-1946	1
008670	De Martino Salvatore	5- 4-1949	1
007819	De Vita Antonio	8- 8-1938	1
007757	Deferrari Maurizio	30- 7-1951	1
007402	Deferrari Mirco	5- 4-1948	1
009039	Dellacasa Furio	1- 3-1955	1
009130	Delvita Giovanni	7- 4-1950	1
009114	Dentone Lucio	30- 3-1956	1
008613	Di Gennaro Giuseppe	1- 2-1939	1
008914	Di Gennaro Pasquale	20- 5-1946	1
008614	Di Terlizi Pasquale	18- 2-1947	1
008672	Donato Nicola	4-11-1950	1
008334	Donnarumma Vittorio	1-12-1947	1
009010	Dussoni Gianni	28- 7-1946	1
006811	D'Agostino Antonino	18- 2-1934	1
008667	D'Amore Enrico	6- 5-1946	1
008332	D'Amore Francesco	3- 4-1943	1
008668	D'Anna Giovanni	17- 1-1942	1
006793	D'Anna Raffaele	2- 9-1939	1
007535	Esposito Antonio	5-11-1936	1
008335	Esposito Luigi	16- 7-1939	1
009000	Faiulo Placido	3-12-1951	1
007444	Farci Ermanno	11- 5-1943	1
007647	Ferrari Giuliano	26- 2-1947	1
007834	Ferrari G. Mario	9- 8-1941	1
008615	Fiaschi Mauro	23- 7-1945	1
007404	Fichera Angelo	23- 5-1949	1
009045	Fichera Francesco	7- 7-1951	1
008677	Fichera Paolo	26- 1-1954	1
008913	Fico Luciano	26- 7-1960	1
007618	Fioravanti Bruno	18- 3-1941	1
008337	Fiorentino Lucio	1- 6-1939	1
009107	Fois Franco	30- 3-1957	1
008338	Franconieri Rosario	15- 2-1940	1
009040	Frangioni Marco	29- 9-1958	1
008679	Frixione Walter	26- 3-1951	1
008680	Gadaleta Lorenzo	31- 1-1952	1
008683	Galles Mauro	26- 6-1943	1

Codice	Cognome e nome	Data di nascita	
007232	Gambino Alfonso	28- 5-1928	1
008688	Gardella Giorgio	3- 4-1938	1
007406	Garesio Sandrino	16- 7-1948	1
008396	Gaspare Vincenzo	9-10-1950	1
007282	Gatto Vittoriano	27-11-1938	1
008691	Gattorno Mauro	22- 7-1953	1
008692	Gaudino Enrico	5- 4-1945	1
008267	Genitoni G. Carlo	12- 9-1943	1
007448	Germani Lorenzo	28- 6-1945	1
009080	Gianneschi Ivano	18- 2-1955	1
008616	Gibaldi Francesco	15- 3-1948	1
007496	Giovani Claudio	7-11-1939	1
008617	Greco Antonio	30-10-1946	1
008697	Iaia Giovanni	10- 9-1949	1
007499	Ibba Angelo	13- 3-1937	1
007362	Ibba Giovanni	13- 2-1948	1
009070	Ibba Vincenzo	6-10-1954	1
008948	Izzo Rino	2-12-1944	1
009136	La Corte Piero	17- 2-1959	1
008296	La Pertosa Amedeo	7- 4-1933	1
009108	Lanza Emidio	5- 7-1953	1
008698	Lauria Luigi	28- 6-1941	1
008343	Leonardini Giovanni	28- 7-1947	1
008699	Leone Francesco	2- 2-1948	1
008344	Lisotto Felice	24- 2-1948	1
008346	Macciotta Felice	26- 1-1934	1
007007	Maggio Eligio	8- 9-1943	1
009122	Magoni Mario	22- 6-1955	1
007500	Magro Francesco	2- 5-1945	1
007552	Mancuso Domenico	1- 8-1940	1
008350	Mancuso Mario	21- 8-1945	1
008618	Mangano Salvatore	4- 8-1946	1
009082	Mangini Edilio	15- 1-1951	1
009056	Manucci Giuseppe	14-12-1950	1
007857	Marangoni Attilio	24-11-1943	1
009008	Marchese Emilio	23-10-1945	1
008706	Marinelli Vittorio	2- 2-1943	1
007553	Marini Lorenzo	25-11-1951	1
009041	Marongiu Roberto	23- 2-1959	1
008353	Marotta Raffaele	2- 3-1943	1
007012	Marsano G. Mario	20- 3-1938	1
008708	Mattiuz Guido	7- 9-1929	1
008709	Mattucci Rodolfo	13- 7-1927	1
009069	Meloncelli Aldo	11- 3-1950	1
008620	Menna Angelo	19-10-1940	1
009012	Mennone Vincenzo	18- 7-1947	1
008779	Messina Francesco	8- 8-1938	1
007864	Michelini G. B.	4-10-1946	1
009067	Mocci Pietro	14-11-1948	1
008911	Moglia Rinaldo	27- 3-1944	1
007865	Mohamed Ettore	20- 2-1940	1
008386	Montagner Giuseppe	27-10-1951	1
007868	Montenero Bruno	19-11-1946	1
009062	Monticone Gerolamo	7- 1-1946	1
009102	Moretti P. Domenico	10- 2-1957	1
008715	Moriggi Andrea	4- 2-1937	1
007766	Muratori Emilio	23-10-1949	1
006698	Musso Armando	23-11-1939	1
007619	Musso Emilio	13- 9-1945	1
008357	Nania Carmelo	8- 1-1943	1
008718	Nappi Bruno	17- 3-1948	1
009129	Neri Mirco	3- 1-1956	1
008721	Neri Rosario	13- 9-1941	1
007057	Noli Armando	9- 5-1945	1
007872	Occhipinti Giuseppe	30-11-1938	1
009018	Oggiano Franco	11- 4-1954	1
009068	Olcese Giovanni	28- 1-1950	1
008358	Olia Ignazio	15- 6-1943	1
008998	Olivari Massimo	1- 6-1959	1
007408	Olmi Antonio	14- 6-1950	1
007555	Orofino Giuseppe	15- 5-1939	1
009038	Orru Moglia G. Franco	7- 9-1954	1
007556	Paccagnella Luciano	10-11-1940	1
009083	Pacinotti Riccardo	16- 6-1948	1
009139	Papi Franco	30-11-1955	1
008723	Pappagallo Franco	7-11-1950	1
008724	Parisi Vincenzo	13- 2-1944	1
009072	Parodi Otello	4- 9-1950	1
006892	Pastorino Giorgio	24- 4-1941	1
009025	Peloso Mario	26- 3-1947	1
006360	Piaggio Mauro	6- 9-1947	1
008725	Piana Salvatore	5- 3-1954	1
007602	Piccardo Aldo	26-11-1940	1
009078	Piccardo Emilio	20- 3-1955	1
008726	Piccardo Massimo	16- 4-1956	1
006966	Piga Antonino	24- 8-1940	1
009045	Pinna Guido	8- 9-1951	1
009088	Pinna Luigi	26- 4-1949	1
008730	Piromalli Antonio	16- 6-1948	1
006444	Pisani Francesco	26- 5-1939	1
008389	Porchetto Silvano	31- 3-1942	1
009004	Porcile Maurizio	2- 3-1960	1
009137	Pozzo Stefano	26-11-1959	1
007465	Preda Valentino	18- 7-1940	1
008265	Pulga Alberto	16-10-1942	1
008733	Pupillo Giovanni	9- 8-1955	1
008363	Pupillo Sebastiano	4- 3-1952	1
008734	Queirolo Carlo	23- 9-1940	1
007885	Rabaglio Delio	20- 5-1943	1
007562	Repetto Adriano	21- 4-1942	1
008390	Rezzi Luigi	15- 9-1954	1
007563	Riccardi Franco	6- 7-1939	1
008622	Risso Domenico	29- 3-1939	1
009138	Ristuccia Antonello	17- 9-1954	1
008738	Rizzotto Francesco	9- 4-1954	1
008365	Robotti Giuseppe	17- 6-1948	1
008739	Romano Andrea	1- 4-1946	1
008250	Romano Rocco	24- 1-1939	1
009074	Ronco Marco	30- 8-1954	1

Codice	Cognome e nome	Data di nascita	
008740	Rosselli Vittorio	7- 5-1942	1
007567	Rossi Giulio	27- 2-1938	1
007410	Rubattino Pierangelo	9- 9-1951	1
008742	Russomanno Giorgio	19- 1-1938	1
009021	Salcuni Nicola	3- 6-1956	1
008252	Sanna Antonio	4- 2-1944	1
009097	Santagata Ilio	28- 4-1946	1
008367	Satta Luigi	20- 6-1937	1
008400	Savasta Sebastiano	26- 3-1942	1
006978	Scarrà Ettore	6- 3-1936	1
007686	Scicolone Giuseppe	25-10-1946	1
008916	Selva Walter	14-12-1948	1
006622	Seriolo Cesare	17- 6-1939	1
009032	Serra Lino	8- 8-1954	1
009133	Sessarego Gianni	29- 7-1947	1
009016	Severino Carmelo	13- 5-1956	1
009143	Sicuro Giuseppe	1- 6-1955	1
009105	Sini Salvatore	30- 1-1959	1
007609	Sivavo Mariano	25-11-1930	1
007380	Socci Elio	14- 8-1947	1
009054	Sodi Maurizio	17-11-1959	1
006358	Solidoro Giuseppe	24- 7-1944	1
007687	Spagnoli Giuseppe	1- 2-1947	1
009051	Spano Giovanni	16- 5-1952	1
009104	Spano Pier Luigi	7- 8-1954	1
006326	Spanu Michelangelo	5- 3-1943	1
006676	Spezie Dario	6- 4-1938	1
008290	Strano Antonio	3-11-1939	1
008372	Strano Giulio	29- 1-1944	1
006652	Taddeo Carmelo	23- 4-1941	1
009028	Tarantino Francesco	15-11-1952	1
008373	Tassisto Santino	10- 6-1946	1
006964	Torre Carlo	10- 6-1938	1
008754	Tramontana Salvatore	17- 1-1932	1
007671	Tribastoni Carmelo	5- 6-1948	1
009024	Tronconi Angelo	15-12-1946	1
009017	Tumiatti Giovanni	17- 1-1957	1
007412	Urbini Renato	12- 8-1948	1
009079	Ursillo Domenico	19- 8-1953	1
008374	Valle Colombo	5- 6-1947	1
007625	Vallebona Agostino	15- 8-1945	1
008755	Vannucchi Benito	26- 4-1938	1
006331	Vedda Francesco	22- 1-1938	1
008757	Velardita Giorgio	17- 5-1950	1
007902	Vignali Ezio	24- 5-1952	1
007513	Viola Alessandro	13- 3-1945	1
008242	Vitagliano Michele	19- 5-1949	1
007514	Volpe Luigi	24- 8-1938	1
009103	Vrenna Francesco	14- 1-1946	1
008377	Zangari Nicola	1- 2-1941	1
009035	Zito Marco	7- 7-1959	1
008760	Zizzo Stefano	25- 9-1945	1
008761	Zunino Carlo	22- 5-1953	1
008762	Zunino Pietro	17- 9-1954	1
		Totale	277

ELENCO DEI LAVORATORI FUORI PRODUZIONE DELLA COMPAGNIA PORTUALE LAVORATORI RAMO INDUSTRIALE NEL PERIODO 1° OTTOBRE 1989 - 31 DICEMBRE 1989.

Codice	Cognome e nome	Data di nascita	
008647	Agostino Salvatore	8- 8-1947	1
007775	Albanese Giorgio	18- 2-1946	1
007391	Alberti Carmelo	22- 2-1948	1
009111	Allegrini Virgilio	20- 7-1951	1
008609	Ambrosi Giuseppe	28- 9-1946	1
009071	Andreis Giulio	9- 7-1955	1
007780	Arru Vincenzo	14- 8-1941	1
008648	Aversano Giovanni	17-11-1947	1
008379	Badano Flavio	22- 3-1956	1
008300	Balderi Antonio	12- 4-1944	1
008649	Ballacchino Paolo	8- 7-1947	1
007781	Banchero Vaffrino	29- 6-1945	1
007394	Barbini Edoardo	22- 7-1950	1
007395	Bario Vincenzo	9-12-1939	1
009061	Bassetti Gabriele	18-11-1958	1
009131	Bassi Claudio	25- 4-1947	1
009030	Baudi Nevio	30- 4-1950	1
007427	Benvenuto Gianfranco	29- 3-1942	1
009057	Benvissuto Riccardo	19-11-1951	1
009113	Bernardi Claudio	5- 4-1952	1
009094	Bianco Gian Luigi	16- 4-1949	1
008380	Biasi Vittorio	8- 6-1947	1
009031	Bimbi Roberto	4- 5-1952	1
008611	Boccardo Enrico	4- 3-1946	1
007792	Bocciardo Mauro	9- 8-1944	1
009095	Boglione Marco	16- 8-1957	1
009101	Bonora Massimo	13- 1-1958	1
008655	Bosa Angelo	6- 6-1948	1
008233	Bosio Giacomo	25- 8-1945	1
009019	Bozzo Antonio	9- 4-1947	1
006896	Bozzo Piero	20- 7-1938	1
009065	Bragazzi Mauro	28- 8-1949	1
008326	Brignoli Bruno	3- 4-1946	1
008327	Buffoni Giovanni	9- 8-1935	1
007584	Busacchio Eraldo	22- 5-1945	1
009073	Buscemi Eugenio	11- 5-1956	1
007484	Buscemi Maurizio	13-10-1951	1
007429	Cacchiani G. B.	12- 8-1943	1
008657	Cadenasso Alessandro	7- 5-1951	1
009001	Calderoni Carmelo	15- 6-1955	1
007803	Canta Calogero	14- 4-1951	1
009076	Canta Domenico	20- 8-1956	1
007396	Canta Michele	12- 2-1950	1
009132	Caorsi Manlio	18- 1-1959	1
009043	Capurro Sergio	19- 5-1953	1
007526	Caputi Giuseppe	19-11-1946	1
009055	Carbone Giuseppe	23-11-1944	1

Codice	Cognome e nome	Data di nascita	
008915	Carlini Sergio	10- 8-1950	1
009014	Carpignano Luigino	11- 6-1959	1
008383	Casagrande Ferruccio	28- 3-1947	1
009086	Casareto Saverio	21-11-1958	1
009002	Casarino Antonio.	18-10-1947	1
007635	Cassano Flavio	22- 5-1946	1
008329	Castagnetti Pietro.	15- 7-1947	1
009100	Castagnoli Massimo	4- 8-1960	1
007301	Castronovo Federico	1- 2-1940	1
009048	Cattari Claudio	26- 1-1954	1
009005	Cavallaro Antonio	12-10-1946	1
009022	Cavalleri Mauro	30- 8-1958	1
009058	Cavallo Antonio	13- 6-1956	1
009064	Cavanenghi G. Piero.	12- 6-1947	1
008246	Cavanenghi Luigi.	8- 2-1943	1
009027	Cavicchioli Giacomo	11-11-1946	1
008661	Ceotto Luciano	26-10-1951	1
009075	Cesarini Sergio .	15- 7-1956	1
009052	Chiantera Armando	15- 4-1954	1
008247	Chiantera Gian Luigi	27- 3-1947	1
008248	Chiappalone Antonio.	25- 1-1948	1
009023	Cinquemani Antonio	20- 7-1952	1
009120	Ciriale Gustavo	19- 3-1959	1
008663	Colella Savino.	18- 1-1944	1
007281	Colombo Antonio	8- 7-1937	1
009141	Craviotto Paolo.	25- 1-1961	1
008664	Crovetto Paolo	1- 8-1947	1
008665	Cubeddu Amedeo.	22-12-1953	1
007642	Dattilo Pietro	9-11-1940	1
008268	De Girolamo Armando	16- 1-1932	1
009081	De Grandis Antonio	10- 8-1946	1
008670	De Martino Salvatore	5- 4-1949	1
007819	De Vita Antonio	8- 8-1938	1
007757	Deferrari Maurizio	30- 7-1951	1
007402	Deferrari Mirco.	5- 4-1948	1
009039	Dellacasa Furio.	1- 3-1955	1
009130	Delvita Giovanni	7- 4-1950	1
009114	Dentone Lucio	30- 3-1956	1
008613	Di Gennaro Giuseppe	1- 2-1939	1
008914	Di Gennaro Pasquale	20- 5-1946	1
008614	Di Terlizi Pasquale.	18- 2-1947	1
008672	Donato Nicola	4-11-1950	1
008334	Donnarumma Vittorio	1-12-1947	1
009010	Dussoni Gianni	28- 7-1946	1
006811	D'Agostino Antonino	18- 2-1934	1
008667	D'Amore Enrico	6- 5-1946	1
008332	D'Amore Francesco	3- 4-1943	1
008668	D'Anna Giovanni.	17- 1-1942	1
006793	D'Anna Raffaele	2- 9-1939	1
007535	Esposito Antonio	5-11-1936	1
008335	Esposito Luigi.	16- 7-1939	1
009000	Faiulo Placido.	3-12-1951	1
007444	Farci Ermanno	11- 5-1943	1
007647	Ferrari Giuliano	26- 2-1947	1
007834	Ferrari G. Mario	9- 8-1941	1
008615	Fiaschi Mauro	23- 7-1945	1
009045	Fichera Francesco	7- 7-1951	1
008677	Fichera Paolo	26- 1-1954	1
008913	Fico Luciano	26- 7-1960	1
007618	Fioravanti Bruno	18- 3-1941	1
008337	Fiorentino Lucio	1- 6-1939	1
009107	Fois Franco.	30- 3-1957	1
008338	Franconieri Rosario	15- 2-1940	1
009040	Frangioni Marco	29- 9-1958	1
008679	Frixione Walter.	26- 3-1951	1
008680	Gadaleta Lorenzo.	31- 1-1952	1
007232	Gambino Alfonso.	28- 5-1928	1
008685	Gambino Valentino.	28- 5-1940	1
008688	Gardella Giorgio	3- 4-1938	1
007406	Garesio Sandrino	16- 7-1948	1
008396	Gaspare Vincenzo.	9-10-1950	1
007282	Gatto Vittoriano	27-11-1938	1
008691	Gattorno Mauro	22- 7-1953	1
008692	Gaudino Enrico.	5- 4-1945	1
008267	Genitoni G. Carlo	12- 9-1943	1
007448	Germani Lorenzo.	28- 6-1945	1
009084	Ghiggi Gaetano.	19- 6-1954	1
008616	Gibaldi Francesco	15- 3-1948	1
007496	Giovani Claudio	7-11-1939	1
008617	Greco Antonio	30-10-1946	1
008697	Iaia Giovanni	10- 9-1949	1
009148	Iaquinta Pietro	25-10-1952	1
007499	Ibba Angelo.	13- 3-1937	1
007362	Ibba Giovanni.	13- 2-1948	1
009070	Ibba Vincenzo.	6-10-1954	1
008948	Izzo Rino	2-12-1944	1
009136	La Corte Piero	17- 2-1959	1
008296	La Pertosa Amedeo	7- 4-1933	1
009108	Lanza Emidio	5- 7-1953	1
008343	Leonardini Giovanni	28- 7-1947	1
008699	Leone Francesco	2- 2-1948	1
008344	Lisotto Felice	24- 2-1948	1
008346	Macciotta Felice	26- 1-1934	1
007007	Maggio Eligio.	8- 9-1943	1
009122	Magoni Mario	22- 6-1955	1
007500	Magro Francesco.	2- 5-1945	1
007552	Mancuso Domenico	1- 8-1940	1
008350	Mancuso Mario.	21- 8-1945	1
008618	Mangano Salvatore.	4- 8-1946	1
009082	Mangini Edilio	15- 1-1951	1
009056	Manucci Giuseppe	14-12-1950	1
007857	Marangoni Attilio	24-11-1943	1
009008	Marchese Emilio	23-10-1945	1
008706	Marinelli Vittorio.	2- 2-1943	1

Codice	Cognome e nome	Data di nascita	
007553	Marini Lorenzo	25-11-1951	1
009041	Marongiu Roberto	23- 2-1959	1
008353	Marotta Raffaele	2- 3-1943	1
007012	Marsano G. Mario	20- 3-1938	1
008709	Mattucci Rodolfo	13- 7-1927	1
009069	Meloncelli Aldo	11- 3-1950	1
008620	Menna Angelo	19-10-1940	1
009012	Mennone Vincenzo	18- 7-1947	1
008779	Messina Francesco	8- 8-1938	1
007864	Michelini G. B.	4-10-1946	1
009067	Mocci Pietro	14-11-1948	1
008911	Moglia Rinaldo	27- 3-1944	1
007865	Mohamed Ettore	20- 2-1940	1
008386	Montagner Giuseppe	27-10-1951	1
007868	Montenero Bruno	19-11-1946	1
009102	Moretti P. Domenico	10- 2-1957	1
008715	Moriggi Andrea	4- 2-1937	1
009128	Mosconi Angelo	28- 6-1943	1
006698	Musso Armando	23-11-1939	1
007619	Musso Emilio	13- 9-1945	1
007870	Nani Aristide	10- 4-1949	1
008357	Nania Carmelo	8- 1-1943	1
008718	Nappi Bruno	17- 3-1948	1
009129	Neri Mirco	3- 1-1956	1
008721	Neri Rosario	13- 9-1941	1
007057	Noli Armando	9- 5-1945	1
007872	Occhipinti Giuseppe	30-11-1938	1
009018	Oggiano Franco	11- 4-1954	1
009068	Olcese Giovanni	28- 1-1950	1
008358	Olia Ignazio	15- 6-1943	1
008998	Olivari Massimo	1- 6-1959	1
007408	Olmi Antonio	14- 6-1950	1
007555	Orofino Giuseppe	15- 5-1939	1
009038	Orru Moglia G. Franco	7- 9-1954	1
007556	Paccagnella Luciano	10-11-1940	1
009083	Pacinotti Riccardo	16- 6-1948	1
009139	Papi Franco	30-11-1955	1
008723	Pappagallo Franco	7-11-1950	1
008724	Parisi Vincenzo	13- 2-1944	1
006892	Pastorino Giorgio	24- 4-1941	1
009025	Pelosso Mario	26- 3-1947	1
008725	Piana Salvatore	5- 3-1954	1
007602	Piccardo Aldo	26-11-1940	1
009078	Piccardo Emilio	20- 3-1955	1
008726	Piccardo Massimo	16- 4-1956	1
006966	Piga Antonino	24- 8-1940	1
009046	Pinna Guido	8- 9-1951	1
009088	Pinna Luigi	26- 4-1949	1
008730	Piromalli Antonio	16- 6-1948	1
009004	Porcile Maurizio	2- 3-1960	1
009137	Pozzo Stefano	26-11-1959	1
008265	Pulga Alberto	16-10-1942	1
008733	Pupillo Giovanni	9- 8-1955	1
008363	Pupillo Sebastiano	4- 3-1952	1
008734	Queirolo Carlo	23- 9-1940	1
007885	Rabaglio Delio	20- 5-1943	1
007135	Rabaglio Pier Aldo	17- 7-1939	1
007562	Repetto Adriano	21- 4-1942	1
008390	Rezzi Luigi	15- 9-1954	1
009006	Riela Michele	31-12-1944	1
008622	Risso Domenico	29- 3-1939	1
009138	Ristuccia Antonello	17- 9-1954	1
008738	Rizzotto Francesco	9- 4-1954	1
008365	Robotti Giuseppe	17- 6-1948	1
008739	Romano Andrea	1- 4-1946	1
008250	Romano Rocco	24- 1-1939	1
009074	Ronco Marco	30- 8-1954	1
008740	Rosselli Vittorio	7- 5-1942	1
007296	Rossi Ermanno	14-12-1937	1
007567	Rossi Giulio	27- 2-1938	1
007052	Rossi Liliano	4- 1-1937	1
007410	Rubattino Pierangelo	9- 9-1951	1
009021	Salcuni Nicola	3- 6-1956	1
008252	Sanna Antonio	4- 2-1944	1
009097	Santagata Ilio	28- 4-1946	1
008367	Satta Luigi	30- 6-1937	1
008400	Savasta Sebastiano	26- 3-1942	1
006978	Scarrà Ettore	6- 3-1936	1
007686	Scicolone Giuseppe	25-10-1946	1
009007	Scuro Francesco	3- 7-1950	1
008916	Selva Walter	14-12-1948	1
006622	Seriolo Cesare	17- 6-1939	1
009032	Serra Lino	8- 8-1954	1
009133	Sessarego Gianni	29- 7-1947	1
009016	Severino Carmelo	13- 5-1956	1
009143	Sicuro Giuseppe	1- 6-1955	1
009105	Sini Salvatore	30- 1-1959	1
007609	Siravo Mariano	25-11-1930	1
007380	Socci Elio	14- 8-1947	1
009054	Sodi Maurizio	17-11-1959	1
006358	Solidoro Giuseppe	24- 7-1944	1
007687	Spagnoli Giuseppe	1- 2-1947	1
009051	Spano Giovanni	16- 5-1952	1
006326	Spanu Michelangelo	5- 3-1943	1
006676	Spezie Dario	6- 4-1938	1
008290	Strano Antonio	3-11-1939	1
008372	Strano Giulio	29- 1-1944	1
006652	Taddeo Carmelo	23- 4-1941	1
009028	Tarantino Francesco	15-11-1952	1
008373	Tassisto Santino	10- 6-1946	1
006964	Torre Carlo	10- 6-1938	1
008754	Tramontana Salvatore	17- 1-1932	1
009003	Tringali Domenico	14- 4-1948	1
009024	Tronconi Angelo	15-12-1946	1

Codice	Cognome e nome	Data di nascita	
009017	Tumiatti Giovanni	17- 1-1957	1
007412	Urbini Renato.	12- 8-1948	1
009079	Ursillo Domenico.	19- 8-1953	1
008374	Valle Colombo	5- 6-1947	1
007625	Vallebona Agostino.	15- 8-1945	1
008755	Vannucchi Benito.	26- 4-1938	1
006331	Vedda Francesco	22- 1-1938	1
008757	Velardita Giorgio	17- 5-1950	1
007902	Vignali Ezio.	24- 5-1952	1
007513	Viola Alessandro	13- 3-1945	1
008242	Vitagliano Michele	19- 5-1949	1
007514	Volpe Luigi	24- 8-1938	1
009103	Vrenna Francesco.	14- 1-1946	1
008758	Zacco Mauro	18- 1-1954	1
008377	Zangari Nicola	1- 2-1941	1
009035	Zito Marco	7- 7-1959	1
008760	Zizzo Stefano	25- 9-1945	1
008761	Zunino Carlo	22- 5-1953	1
008762	Zunino Pietro	17- 9-1954	1
008683	Galles Mauro	26- 6-1943	1
008698	Lauria Luigi.	28- 6-1941	1
008742	Russomanno Giorgio.	19- 1-1938	1
		Totale	277

ELENCO DEL PERSONALE DELLA COMPAGNIA CARENANTI POSTO FUORI PRODUZIONE NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO 1989 AL 31 DICEMBRE 1989.

N. progr.	Matricola	Cognome e nome	Data di nascita
1	8000	Banchero Italo	12- 5-1945
2	8004	Baratelli Aldo	11- 1-1948
3	8005	Baronia Gennaro	22- 8-1947
4	8016	Bombelli Manlio	10- 2-1953
5	6870	Bronzini Carlo	14- 5-1940
6	8003	Calzone Giuseppe.	9- 7-1939
7	8008	Canepa Armando.	27-11-1948
8	8382	Canevello Luciano	12- 5-1941
9	8292	Cianci Francesco	23- 9-1941
10	8018	Codevilla Umberto	6- 3-1949
11	8608	Corsi Stefano	30- 3-1958
12	8019	Dante Giorgio.	6- 2-1954
13	8602	Donati Antonio.	22- 9-1954
14	8778	Donati Benedetto.	19- 1-1958
15	7993	Emmanuele Mario	27- 9-1944
16	8293	Ferrarini Giorgio	10- 9-1942
17	8010	Fiocca Giuseppe	18-11-1949
18	8013	Giacchino Mario	22- 2-1945
19	8002	Lagomarsino Franco	4- 9-1945
20	8305	Ligalupi Franco.	4- 1-1960
21	8007	Piras Angelo.	16- 5-1944
22	8776	Repetto Mauro	8- 4-1950
23	7991	Rivano Giancarlo	23- 4-1943
24	7992	Rossi Armando	14- 9-1944
25	8014	Rossi Silvano	17- 8-1950
26	8021	Serra Maurizio	4- 2-1956
27	8001	Sodini Aurelio.	19-12-1945
28	8012	Staiti Rossano.	2-10-1951
29	8600	Stanchi Guglielmo	1- 1-1951
30	8011	Tasso Maurizio	10- 1-1951
31	8015	Vicovide Angelo	6- 6-1952
32	7999	Viola Leopoldo	1- 2-1941

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 dicembre 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 21 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Sige Holding*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Cost.El.Metal - Costruzione elaborati metall.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 26 luglio 1989 al 25 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Cost.El.Metal - Costruzione elaborati metall.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 26 gennaio 1990 al 28 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Fonderia di Somma*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 27 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988.

6) *S.r.l. Fonderia di Somma*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 28 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Montesarchio (Benevento):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Pierrel*, con sede in Napoli e stabilimenti di Capua (Caserta), Lorenzè di Ivrea (Torino) e uffici e centro ricerche in Milano:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 2 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Pierrel*, con sede in Napoli e stabilimenti di Capua (Caserta), Lorenzè di Ivrea (Torino) e uffici e centro ricerche in Milano:

periodo: dal 3 ottobre 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Cerqua*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento in Qualiano (Napoli):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Nova Tecno*, con sede in Mignano Monte Lungo (Caserta) e stabilimento di Mignano Monte Lungo (Caserta):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Nova Tecno*, con sede in Mignano Monte Lungo (Caserta) e stabilimento di Mignano Monte Lungo (Caserta):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 6 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. S.T.I.L.T.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989: dal 17 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Calzaturificio Francesco Valori*, con sede in Caserta e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1988: dal 24 aprile 1987
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Calzaturificio Francesco Valori*, con sede in Caserta e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 24 aprile 1990 (ultima proroga)
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1988: dal 24 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Porcellane tecniche meridionali*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.a.s. Aristocrat di Misso Salvatore & C.*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 maggio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 13 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.a.s. Pasquale Monaco & C.*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1989 all'11 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 10354/18.

21) *S.a.s. Pasquale Monaco & C.*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 12 gennaio 1989 all'11 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 gennaio 1989 - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 12 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.a.s. Pasquale Monaco & C.*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 12 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 gennaio 1989 - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 12 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Conteuro Rigas Cori*, con sede in San Marzano Oliveto (Asti) e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. Landi serramenti*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 13 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. Calzaturificio Di Marzo*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 27 dicembre 1988 al 15 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1989, n. 10420/101.

26) *S.r.l. Calzaturificio Di Marzo*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 16 maggio 1989 al 15 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.r.l. Calzaturificio Di Marzo*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 16 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.r.l. Calzaturificio Gianfusco*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.r.l. C.M.S.I.*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Industria mobili A. Banchieri*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 novembre 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgoticino e Villadossola (Novara) e Malo (Vicenza):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 31 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

3) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia e Valduggia (Vercelli):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 31 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

4) *S.p.a. Manganelli*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Sezzadio (Alessandria):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Ottavio Riccadonna*, con sede in Canelli (Asti) e stabilimento di Canelli (Asti):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara e stabilimenti ed unità commerciali su tutto il territorio nazionale:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 17 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Icograf*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 24 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. P.E.M. Produzioni elettromecc.* dal 22 dicembre 1988 *Nuova Paneletric S.p.a.*, con sede in Cameri (Novara) e stabilimenti di Cameri (Novara) e Cantieri di Roma (Roma):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 26 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Cartiera Pirinoli*, con sede in Roccavione (Cuneo) e stabilimento di Roccavione (Cuneo):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

12) *Filatura di Formigliana*, con sede in Formigliana (Vercelli) e stabilimento di Formigliana. (Vercelli):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 febbraio 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 9 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Filatura di Formigliana*, con sede in Formigliana (Vercelli) e stabilimento di Formigliana (Vercelli):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 febbraio 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 9 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A1712

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo agli estremi dei «Lavori preparatori», riportati in calce al testo della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante: «Norme per la sicurezza degli impianti». (Lavori preparatori pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1990).

Gli estremi dei lavori preparatori relativi al Senato della Repubblica, pubblicati in calce al testo della legge citata in epigrafe, alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono sostituiti dai seguenti:

«*Senato della Repubblica* (atto n. 51):

Presentato dal sen. PETRARA ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 22 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 13, 14 gennaio 1988.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 15 gennaio 1988.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 20 gennaio 1988 in un testo unificato con atto n. 172 (ALIVERTI ed altri)».

90A1766

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000